

Cassazione sulle somme che affluiscono sul conto corrente per 60 giorni

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Banche, stipendi al fisco

Pignoramento? Va consegnato ogni accredito

DI EZIO STELLATO

E DANIELE D'AMBROSIO

La banca, in qualità di terzo pignorato, è tenuta a bloccare e successivamente versare al Fisco tutte le somme che maturano sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento, anche se al momento della notifica il saldo era parziale, nullo o negativo. In sostanza, appena interviene un accredito, che sia uno stipendio, un bonifico o un pagamento, l'istituto è tenuto a bloccarlo e a destinarlo al Fisco, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'atto di pignoramento. Con la pronuncia n. 28520 del 27 ottobre 2025, la terza sezione civile della Corte di cassazione, intervenendo sul tema delle somme che affluiscono sul conto corrente dopo la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 72-bis del Dpr 602/1973, ha posto fine a un dibattito interpretativo che aveva visto giurisprudenza e prassi bancaria e professionale oscillare tra soluzioni divergenti. Fino a oggi, infatti, non mancavano orientamenti secondo cui il vincolo di pignoramento valesse solo sulle somme già presenti sul conto alla data della notifica. Altri, invece, ne estendevano l'efficacia ai futuri accrediti. Con questa decisione, la Suprema corte riconosce espressamente la natura "dinamica" del vincolo, chiarendo

che lo "spatium deliberandi" di 60 giorni non rappresenta un periodo di semplice attesa, bensì una vera e propria finestra di custodia obbligatoria. Durante questo arco temporale, tutti i fondi che transitano sul conto vengono automaticamente vincolati e devono essere riversati all'agente della riscossione. Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte afferma l'irrelevanza del saldo negativo. Anche in presenza di un conto scoperto o privo di fondi, il vincolo di pignoramento si attiva ugualmente: basta che il rapporto di conto corrente esista. La sentenza prende le mosse da un caso concreto in cui un istituto di credito, dopo la notifica di un pignoramento esattoriale, aveva provveduto a versare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non solo le somme disponibili al momento, ma anche quelle affluite nei due mesi successivi. Il correntista aveva contestato l'operato della banca, sostenendo che essa non avesse titolo per trattenere i fondi sopravvenuti. La Cassazione, invece, ha pienamente legittimato la condotta dell'istituto, richiamando l'art. 546 del Codice di procedura civile, che impone al terzo pignorato obblighi di custodia e di rendiconto. Pertanto, la banca non solo può, ma deve trattenere e trasferire le somme in favore dell'erario. Diversamente, incorrerebbe in responsabilità diretta verso l'agente della riscossione.

— © Riproduzione riservata —



Tribunali e prassi bancaria hanno espresso finora tesi divergenti

